

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 2 del 3 Gennaio 2014

1. La LEGGE DI STABILITA' 2014 sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 (Supplemento Ordinario n. 87), la **legge 27 dicembre 2013, n. 147**, recante "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)**".

La legge di stabilità 2014, **in vigore dal 1° gennaio 2014**, si compone di un solo articolo e di 749 commi (inizialmente erano 531).

Cuneo fiscale, fondo taglia tasse, cartelle esattoriali, risparmio energetico, inasprimenti e novità fiscali, investimenti su infrastrutture, trasporti e manutenzione del territorio, l'acquisto della pubblicità on-line e una lunga serie di novità in varie materie, sono queste le principali misure adottate.

Di seguito segnaliamo alcune novità che riguardano: l'acquisto di pubblicità on-line, l'imposta di bollo, l'imposta di registro, gli albi provinciali degli autotrasportatori, le Camere di Commercio, le aziende speciali e le istituzioni degli Enti pubblici, i trasferimenti di terreni agricoli, i canoni demaniali non pagati, la riscossione di tributi.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di stabilità per il 2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Leggi finanziarie e leggi di stabilità.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=212>

1.1. ISTANZE trasmesse per via telematica – Imposta di bollo forfettaria

A decorrere **dal 1° gennaio 2014**, per le **istanze trasmesse per via telematica** agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle Comunità montane e delle Unità Sanitarie Locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili è dovuta **l'imposta di bollo nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.**

Lo ha stabilito la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, commi 591 e 592, apportando modifiche all'art. 3 della Tariffa, Parte Prima, annessa al D.P.R. n. 642/1972, aggiungendo il nuovo comma *1-bis*.

1.2. ATTI E PROVVEDIMENTI rilasciati per via telematica – Imposta di bollo forfettaria

A decorrere **dal 1° gennaio 2014**, per gli **atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato**, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e

associazioni, delle Comunità montane e delle Unità Sanitarie Locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, **rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale** a coloro che ne abbiano fatto richiesta è dovuta **l'imposta di bollo nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento**.

Lo ha stabilito la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, commi 593 e 594, apportando modifiche all'art. 4 della Tariffa, Parte Prima, annessa al D.P.R. n. 642/1972, aggiungendo il nuovo comma *1-quater*.

Per fare un esempio: per le **certificazioni rilasciate dal Registro imprese**, che in precedenza soggiacevano all'imposta di bollo di 16,00 euro ogni 100 righe, **dal 1° gennaio 2014, sarà dovuta l'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 euro, indipendentemente dalla lunghezza del certificato**, e quindi anche nel caso di certificazioni che superano le 100 righe.

Sono naturalmente escluse dall'applicazione della misura forfettaria le eventuali certificazioni rilasciate **con modalità cartacea**, per le quali rimane l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro ogni 100 righe.

Per un approfondimento dell'argomento dell'imposta di bollo e per scaricare le tabelle aggiornate si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, tasse e diritti – Imposta di bollo**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=48>

1.3. TRASFERIMENTI DI TERRENI AGRICOLI a imprenditori non agricoli - Imposta di registro al 12%

Dal 1° gennaio 2014, **il trasferimento che ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli** professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è soggetto all'aliquota del **12%**.

Lo ha stabilito la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 609, aggiungendo all'art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte Prima al D.P.R. n. 131/1986 un nuovo capoverso.

Per un approfondimento dell'argomento dell'imposta di registro e per scaricare le tabelle aggiornate si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, tasse e diritti – Imposta di bollo**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=51>

1.4. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – Sanatoria per il mancato versamento del canone – Domanda entro il 28 febbraio 2014

Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il **calcolo dei canoni delle concessioni demaniali** marittime, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 2.1), del D.L. n. 400/1993, convertito dalla L. n. 494/1993, **i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013** concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, **possono essere integralmente definiti**, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in **un'unica soluzione**, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;
b) **rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali**, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

La domanda di definizione, nella quale il richiedente dichiara a quale modalità di pagamento si intende avvalere, dovrà essere presentata **entro il 28 febbraio 2014**.

La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato

pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio.

La definizione del contenzioso, con le modalità indicate sopra, **sospende gli eventuali procedimenti amministrativi**, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

Lo ha stabilito la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, commi 732 e 733.

1.5. Iscrizione a ruolo solo per importi superiori a 30 euro – Solo per TRIBUTI ERARIALI E REGIONALI non più locali

A decorrere **dal 1° gennaio 2014**, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla **riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali**, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Lo ha stabilito la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 736, apportando modifiche all'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012, dove era previsto anche con riferimento ai tributi locali (province e Comuni).

Si ricorda che tale norma era anche passata sotto il vaglio della Corte Costituzionale. La questione di legittimità era stata, infatti, sollevata dalla Regione Veneto che riteneva illegittima tale disposizione. Tuttavia la Corte Costituzionale (con Sentenza n. 121 del 5 giugno 2013, pubblicata sulla G.U. del 12 giugno 2013) ha rigettato il ricorso della Regione e ha confermato la piena validità della norma che, quindi, continuerà ad applicarsi, **ma solo con riferimenti ai tributi erariali e regionali** e non più anche per i tributi locali.

1.6. Trasferimenti gratuiti di beni – Si paga l'imposta fissa

Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le **imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna**.

La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

Lo ha stabilito la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 737.

1.7. ALBI PROVINCIALI AUTOTRASPORTATORI – Da luglio 2014 le competenze passano dalla Provincia alla Motorizzazione

Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi saranno svolte dagli **Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - quindi **entro il 1° luglio 2014** - le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici.

Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle Province.

Lo ha stabilito la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 94, con l'abrogazione della lett. h), del comma 3, dell'art. 105, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che attribuiva alle Province la tenuta degli Albi provinciali, quali articolazioni dell'Albo nazionale degli autotrasportatori.

1.8. La partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica

Al fine di garantire la **partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica** e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di Commercio, l'Unioncamere e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato.

Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.

Lo ha stabilito la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 322, sostituendo così il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Il precedente comma 6 recitava: "*La partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica può essere annualmente rideterminato, garantendo il conseguimento di tali obiettivi, secondo modalità anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e nazionale, con il decreto di determinazione del diritto annuale di cui al comma 4*".

1.9. Le Camere di Commercio a sostegno dell'accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento dei CONFIDI

Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle Camere di Commercio al **sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi**, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche **utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione** di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con lo stesso decreto con il quale viene stabilita la misura del diritto annuale. La presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale.

A stabilirlo è il comma 55, dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

Nel precedente comma 54 si stabilisce, inoltre, che le disponibilità a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione dalle Regioni, dagli Enti pubblici e **dalle Camere di Commercio**, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

1.10. Le Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo tornano operative

Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le **commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, di cui all'articolo 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 141 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.

Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.

A stabilirlo è il comma 440 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che ha modificato il comma 20, dell'art. 12, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012.

Ricordiamo che il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero dell'Interno, si era espresso, con **Parere n. 02632/2013 del 1 giugno 2013**, confermando l'interpretazione secondo la quale dette Commissioni dovevano essere soppresse – salvo interventi normativi in materia – a far data dal 28 novembre 2013, ovvero dopo due anni dall'entrata in vigore del D.P.C.M. 13 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 28 novembre.

Il quesito posto dal Ministero dell'Interno era proprio concernente l'applicazione del citato art. 12, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ora viene nuovamente modificato.

1.11. Aziende speciali e istituzioni degli Enti locali – Obblighi presso il Registro delle imprese

Le aziende speciali e le istituzioni **si iscrivono e depositano i propri bilanci al Registro delle imprese** o nel Repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) della Camera di Commercio del proprio territorio **entro il 31 maggio di ciascun anno**.

Lo ha stabilito la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 560, sostituendo il comma 5-bis dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

Stando alla nuova formulazione del comma 5-bis, l'Unioncamere non dovrà più trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio, come previsto nella precedente formulazione. Saranno, inoltre, soggette all'applicazione delle disposizioni di cui sopra anche le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie, in precedenza escluse.

1.12. Tracciabilità dei pagamenti e contrasto all'uso del contante – Il pagamento dei canoni di locazione

I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, **sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante** e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

A stabilirlo è il comma 50, dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che ha aggiunto il nuovo comma 1.1. al comma 1 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, nel quale si stabilisce che la soglia massima per l'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore è di euro 1.000,00.

Nel precedente comma 49, con l'aggiunta del comma 10-bis dopo il comma 10, dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, si stabilisce che, per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, **vengono attribuite ai Comuni**, in relazione ai contratti di locazione, **funzioni di monitoraggio** anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del Codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali.

1.13. GESTIONE SEPARATA – Anche per l'anno 2014 rimane l'aliquota del 27% - Quella del 20 passa al 21%

Anche **per l'anno 2014**, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla **gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati**, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, rimane fissata al **27 per cento**.

Lo ha stabilito la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 744.

Si ricorda che il citato comma 79 della L. n. 247/2007, come da ultimo modificato dalla L. n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, stabiliva che per l'anno 2014 l'aliquota fosse del 28% (al 30% per l'anno 2015, al 31% per l'anno 2016, al 32% per l'anno 2017 e al 33% a decorrere dall'anno 2018).

Per i rimanenti iscritti alla predetta gestione (*soggetti titolari di pensione, diretta o indiretta, e tutti i soggetti con altra forma pensionistica obbligatoria*) - come stabilito dal medesimo comma 79 della L. n. 247/2007 - l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota, per l'anno 2014, **passa dal 20 al 21 per cento** (al 22% per l'anno 2015 e al 24% a decorrere dall'anno 2016).

1.14. Acquisto della pubblicità on-line – Solo da soggetti titolari di partita IVA italiana – Dubbi, perplessità e scetticismo sull'efficacia della norma – Previsto un rinvio di sei mesi dell'entrata in vigore

I soggetti passivi che intendano **acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line**, anche attraverso centri media e operatori terzi, **sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana**.

Gli spazi pubblicitari *on-line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la fruizione di un servizio *on-line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, **devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti**, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, **titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana**. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

Questo è il testo dei due commi che compongono il nuovo articolo 17-bis, rubricato "*Acquisto di pubblicità on-line*", del D.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall'art. 1, comma 33, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). Norma battezzata come "Web Tax".

Contrariamente a quanto previsto in precedenza, è stata eliminata l'estensione dell'obbligo di partita IVA italiana per le operazioni di commercio elettronico.

L'Italia fa da apripista e, primo Paese nell'Unione europea, introduce l'imposta su cui a Bruxelles si discute da diversi mesi. Rimangono, tuttavia, i dubbi che questa norma possa andare in contrasto con le normative europee, visto che l'UE non si è ancora pronunciata in materia.

C'è chi difende la norma a spada tratta e chi la definisce "dannosa, illegale, inutile, poco vantaggiosa e folle". La "Web tax" ci pone in una posizione delicata nei confronti dell'Unione europea e il rischio concreto è quello di subire una **procedura di infrazione**.

Ma c'è anche chi ha scritto che la soluzione è sbagliata, ma il problema dell'elusione fiscale va affrontato! Meglio se **con una strategia europea globale!**

Insomma un ennesimo pasticcio all'italiana, anche se va almeno riconosciuto il merito di aver sollevato con fermezza una delicata questione, che l'Europa dovrà quanto prima affrontare e risolvere.

Vista la complessità della norma, nel decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, all'art. 1, comma 1, è stata deliberata una **proroga dell'entrata in vigore al 1° luglio 2014**.

1.15. Arriva l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – Accorpate IMU, TASI e TARI

È istituita l'**imposta unica comunale (IUC)**. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal **possessore di immobili**, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i **servizi indivisibili** (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella **tassa sui rifiuti** (TARI), destinata sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (comma 639).

Il **presupposto della TARI** è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641).

Il **presupposto impositivo della TASI** è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti (comma 669).

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU (comma 703).

Le modalità di applicazione della nuova imposta denominata IUC sono regolamentate dalla legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, nei commi dal 639 al 731.

2. PAGAMENTI ELETTRONICI – Dal 1° gennaio 2014 obbligo di accettarli da parte di professionisti e commercianti – Mancano però i decreti attuativi

A decorrere dal **1° gennaio 2014**, i soggetti che effettuano l'attività di **vendita di prodotti** e di **prestazione di servizi, anche professionali**, sono tenuti ad accettare, anche pagamenti effettuati **attraverso carte di debito**.

A stabilirlo è il comma 4, dell'art. 15 della L. n. 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012 ("c.d. "Decreto Sviluppo bis).

L'obbligo scatta per tutti i **commercianti al minuto**, ma anche per i **prestatori di opere e servizi** come pubblici esercizi, meccanici, saloni di bellezza, società di servizi, e gli **studi professionali** quali notai, avvocati, geometri, ingegneri, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il motivo della decisione è da ricercare nella volontà di **aumentare i pagamenti in moneta elettronica** per **combattere l'evasione fiscale**. Tutto porterà a utilizzare meno i contanti e quindi a una **maggiore tracciabilità dei pagamenti**.

Dunque, **dal 1° gennaio 2014, i commercianti e i professionisti** non potranno rifiutarsi di accettare dal cliente il pagamento delle proprie prestazioni, anche professionali, attraverso carte di debito (circuito bancomat o altri circuiti quali Maestro e V-pay) e dovranno pertanto dotarsi di un terminale abilitato al pagamento elettronico (POS = *Point of sale*, per bancomat e similari).

Tuttavia, va tenuto presente che il successivo comma 5 del citato art. 15 prevede che venga emanato uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, per disciplinare "*gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini*".

A tutt'oggi non è stato emanato alcun decreto attuativo. Il che potrebbe far dedurre che tutto è al momento congelato!

3. BILANCI 2014 – Definita la maggiorazione dei diritti di segreteria dal decreto 23 dicembre 2013 (decreto OIC 2014) – Invariata rispetto al 2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il **decreto dirigenziale interministeriale del 23 dicembre 2013 (decreto OIC 2014), in vigore dal 1° gennaio 2014** – ma a tutt'oggi non ancora pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico - al fine di finanziare per l'anno 2014 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della **maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese**.

La maggiorazione, per l'anno 2014, è di **2,70 euro** (stesso importo previsto per l'anno 2013) e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a **euro 92,70** (su supporto informatico digitale) e a **euro 62,70** (con modalità telematica).

Per le **cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a **euro 47,70**, se presentato su supporto digitale, e a **euro 32,70**, se presentato in modalità telematica.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare le tabelle aggiornate dei diritti di segreteria si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, tasse e diritti** – Diritti di segreteria riscossi dalle Camere di Commercio.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=40>

4. Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi – Fissati gli importi dei contributi e altre somme dovute per l'anno 2014

L'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) ha pubblicato la **circolare 12 dicembre 2013, n. 16**, contenente disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute **per l'anno 2014** dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi e nella Sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria - riservata gli Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento - gestiti dall'Organismo, da parte di:

- **Agenti in attività finanziaria;**
- **Mediatori creditizi;**
- **Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento;**

- Promotori finanziari, Agenti di assicurazione e riassicurazione, Mediatori di assicurazione e riassicurazione.

Nella Tabella A, allegata alla circolare, sono indicati, suddivisi per categoria di iscritto, il **contributo fisso e variabile** richiesto per l'iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi e nella Sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria (di seguito Elenchi) per l'anno 2014.

Sono tenuti al versamento dei contributi, sia fisso che variabile, coloro che:

- a) presentano istanza di iscrizione negli Elenchi a far data dal 1° gennaio 2014;
- b) risultano iscritti negli Elenchi alla data del 1° gennaio 2014, salvo che:
 - siano stati iscritti negli Elenchi dopo il 1° novembre 2013; oppure
 - presentino istanza di cancellazione di parte dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2014.

5. Aggiornato l'elenco delle "CARTE VALORI "

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, il **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013**, con il quale sono stati individuati i prodotti "**carte valori**", ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della L. 13 luglio 1966 n. 559 (*Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato*).

Il decreto **aggiorna l'elenco riportato dal decreto del 5 marzo 2004**, introducendo gli ulteriori prodotti individuati sulla base di norme, disposizioni o provvedimenti e aventi i requisiti previsti dall'art. 17-bis del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013.

Ricordiamo che, ai sensi del citato comma 10-bis - aggiunto dal citato art. 17-bis, comma 1, del D.L. n. 69/2013, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 98/2013 - sono considerati "**carte valori**" i prodotti, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

Tra i nuovi prodotti introdotti ricordiamo: *le marche consolari, lo scontrino Gioco del Lotto, le etichette dei prodotti agricoli e alimentari, la Carta elettronica multiservizi Giustizia (CMG) e Carabinieri (CMCC), la Carta di qualificazione del conducente, la Patente card europea per macchinisti ferroviari, le Etichette Visa Schengen, i Documenti di viaggio per Apolidi, per Stranieri, per Rifugiati, ecc.*

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28dxxe>